

“Il Senato USA svela la verità su renditions e torture, ora tocca all’Europa”

Armando Spataro¹

Il 9 dicembre del 2014, come preannunciato il giorno precedente da Josh Earnest, il portavoce della Casa Bianca, il Senato USA ha diffuso un rapporto di circa 500 pagine rendendo ufficialmente note le torture di ogni tipo (*water-boarding* incluso) e la prassi delle *extraordinary renditions*, attuate dalla CIA per circa un decennio nel quadro di una inaccettabile strategia di lotta al terrorismo internazionale. Il rapporto, peraltro, consiste in un riepilogo di uno studio ancor più vasto di circa 6.700 pagine che per il resto rimarrà, come si dice in gergo, “classificato”, quindi segreto. I lavori della Commissione della Commissione di Vigilanza sui servizi segreti, che sono alla base del rapporto, sono durati circa cinque anni ed hanno comportato l’analisi di circa 6 milioni di documenti.

Praticamente in tutto il mondo si è così avuta conferma ufficiale di quanto era in qualche modo già noto e che, secondo molti commentatori, costituiva una prassi attuata sin dagli anni immediatamente precedenti l’11 settembre, quando al vertice della Cia si trovava George Tenet (lo fu dal 1997 al 2004) e fino al 2009 (cioè anche nel periodo in cui il ruolo di Tenet venne assunto prima da Porter Gross e poi da Michael Hayden). Metodi, comunque, sviluppatisi con certezza – secondo il rapporto in questione - dopo l’11 settembre. La vera novità, però, è consistita non nel disvelamento di quella prassi, ma nella sua netta ed inequivoca condanna da parte del Senato statunitense.

Ad aver insistito per pubblicare subito questo dossier è stata proprio la presidente della Commissione sull’intelligence del Senato, la democratica californiana Dianne Feinstein che nel marzo del 2014 aveva già denunciato la violazione di computer della Commissione da lei presieduta ad opera della CIA². La senatrice, superando resistenze interne anche al suo partito di chi era contrario alla pubblicazione del rapporto, ha dichiarato : “*Dobbiamo diffonderlo perché chiunque lo leggerà farà in modo che non si ripeta mai più*”. La posizione assunta dal Presidente Obama non è stata diversa, tanto da avere egli affermato: “*Non siamo stati all’altezza dei nostri valori...La tortura non ha neanche contribuito a renderci più sicuri contro il terrorismo. Continuerò a usare la mia autorità presidenziale per garantire che non useremo mai più quei metodi*”³. Metodi brutali ed inefficaci le cui uniche conseguenze Harry Reid, leader della maggioranza democratica uscente del Senato, ha così riassunto in poche parole: “*Tutto ciò ci ha solo infangato*”.

Ma i vertici della CIA hanno subito affermato di aver fatto ciò che era stato loro chiesto di fare, con l’assicurazione che tutto era legale.

Vale allora la pena di ricostruire il percorso lungo il quale, ad un certo punto, governi anche europei, leaders politici e molti giuristi sono arrivati a sostenere che torture e sequestri di presunti terroristi avrebbero una legittimazione giuridica e sono pertanto praticabili .

Tutto nasce da un’astrusa teorizzazione giuridica, quella della *war on terror*, secondo cui alla guerra si risponde con la guerra, anche perchè così si produce democrazia, tanto vero che “dopo i bombardamenti su Falluja gli abitanti della città distrutta erano più contenti e avevano votato in gran numero”⁴. Una teoria elaborata a cavallo dell’11 settembre e divenuta in breve talmente popolare da essere citata con un acronimo: “W.o.t.”. In sostanza, gli atti di cosiddetto terrorismo internazionale costituirebbero atti di guerra che possono essere contrastati con tecniche analoghe tra le quali vengono collocati, appunto, rapimenti e torture. E’ naturalmente vero che atti di terrorismo possono essere realizzati anche in tempo e in zone di guerra, ma è anche evidente che

¹ Armando Spataro è Procuratore della Repubblica in Torino, esperto di terrorismo interno ed internazionale. In questo intervento, egli utilizza anche sue precedenti riflessioni contenute nel suo libro “*Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa*” (Laterza 2010) ed in altri articoli e relazioni.

² La Repubblica e Il Corriere della Sera, 12.3.2014

³ La Repubblica, 10.12.2014)

⁴ John Ballard, capo dello staff antiterrorismo del Pentagono (Firenze, maggio del 2006, convegno della N.Y. Univ.)

ciò non giustifica in alcun modo quel tipo di risposte. Tutti sanno, infatti, e non solo i giuristi, che in condizioni di guerra trova applicazione il diritto bellico che vive innanzitutto nella Convenzione di Ginevra, nei suoi protocolli addizionali e trova ulteriori e più generali ragioni nel diritto umanitario. Ma nella cornice della Wot i principi diventano flessibili, sono ammissibili le “zone grigie” ove i diritti vivono in forma attenuata, dove salta ogni regola o le regole vengono spesso violate, a partire, ad esempio, dalla stessa creazione della categoria degli *enemy combatants*, cioè dei combattenti nemici illegali, che consentirebbe, secondo l’opinione di chi l’ha ideata, di negare ai sospetti terroristi «catturati» in ogni parte del mondo i loro diritti fondamentali. La creazione di questa mostruosa categoria giuridica si deve a John Yoo dell’Ufficio di consulenza legale del dipartimento di Giustizia americano, autore di un memorandum di quarantadue pagine, ove al-Qaeda e tutto il regime dei talebani venivano inseriti tra i combattenti nemici illegali, ai quali non si applicavano le Convenzioni di Ginevra.⁵ John Yoo, tra l’altro, si è successivamente lamentato (nel 2008), in alcuni articoli di stampa, che l’avvenuto disvelamento del suo ruolo di consigliere-stratega lo avesse esposto a rischi di ritorsione, salvo rivendicare adesso, con rinnovato orgoglio e dopo la pubblicazione del rapporto Fernstein, di essere l’autore di quel memorandum. Yoo ha recentemente pubblicato il libro “Point Attack” dove rielabora quel “diritto dell’emergenza”, decisivo – a suo avviso – dopo l’11 settembre⁶. Timori in qualche modo simili a quelli espressi da Yoo prima dei suoi più recenti *coming out*, erano stati manifestati da Matthew Waxman, docente alla Columbia Law School ed alto funzionario dello staff del dipartimento di Stato americano tra il 2005 ed il 2007, che lamentò⁷ la diffusione nel mondo delle fotografie che documentavano i disumani trattamenti inflitti ai prigionieri di Abu Ghraib e Guantánamo : «*Che immagine diamo della lotta al terrorismo?*», fu il suo commento.

In realtà, usando le parole di Antonio Cassese, questo sistema costituisce un «limbo giuridico», che si arricchisce di clausole e previsioni ad hoc tendenti ad ulteriormente legittimarlo. Per esempio, a proposito di Guantanamo, i dirigenti di Washington (è sempre Cassese che lo ricorda⁸) “hanno deciso che, siccome quel campo si trova all’estero, era lecito non applicare a quei detenuti diritti fondamentali che spettano a qualunque persona arrestata da uno stato democratico” come “il diritto di *habeas corpus* (e cioè il diritto fondamentale che spetta ad ognuno di noi [...] di contestare davanti ad un giudice la legalità dell’arresto) o il diritto di conoscere le accuse per le quali si è detenuti e quello ad un equo processo”.

Alle obiezioni di chi criticava questo sistema (soprattutto giuristi europei), incompatibile con la Convenzione di Ginevra, si registravano in quegli anni risposte del tipo : «*È vero, ma è proprio per questo che vogliamo cambiare la Convenzione di Ginevra*». Ed a chi continuava a condannare l’uso della tortura si sono contrapposte giustificazioni da un lato rozze (Steve Rodriguez, che per circa due anni, tra il 2003 e il 2005, era stato il supervisore degli interrogatori dei detenuti a Guantánamo, chiedeva a chi scrive nel 2006 «*Come facciamo ad ottenere informazioni strategiche se si deve applicare la Convenzione di Ginevra? [...] Non basta offrire hamburger al pesce!*») e, dall’altro, apparentemente sofisticate come quella del professore di Diritto ad Harvard, Alan M. Dershowitz, più volte esposte in popolari trasmissioni televisive americane, in articoli giornalistici e testi scientifici: in sostanza, egli dice, sarebbe accettabile torturare un terrorista catturato che si rifiutasse di rivelare dove sta per esplodere una bomba innescata che provocherà morte e distruzione. A partire da questa ipotesi, Dershowitz conclude che allora sarebbe meglio che, in questi casi, la tortura fosse legale per «ridurre l’incidenza degli abusi». Scenario stravagante e fuori dalla realtà quello evocato dal prof. Dershowitz: l’ipotesi di un terrorista catturato in possesso dell’informazione

⁵ Lo ricorda Alfred W. McCoy, dell’Università del Wisconsin in “*Una questione di tortura*” (Socrates, Roma 2008, p. 277)

⁶ Giulio Meotti, “*Parla Yoo, prof. tortura*”(Il Foglio, 13.12.2014)

⁷ Firenze, maggio 2006, convegno della N.Y. Univ. .

⁸ “Tre motivi per fare in fretta” in La Repubblica, 10 dicembre 2008.

chiave sulla bomba nucleare a Times Square – afferma in modo condivisibile Alfred W. McCoy, dell'Università del Wisconsin⁹ - non può dunque costituire il fondamento per leggi e scelte diplomatiche.

Teorizzazioni giuridiche apparentemente sofisticate sono state formulate anche per le ormai tristemente note pratiche delle *extraordinary renditions* e del *waterboarding* di sospetti terroristi dinanzi alle quali un mondo variegato, troppo spesso disattento e cinico, è capace anche in Europa di commenti scoraggianti del tipo: «...in fondo hanno preso o torturato un terrorista!». Ma i sequestri di persone da trasportare in paesi dove è possibile torturarli (farlo negli Stati Uniti sarebbe contrario alla Costituzione !) non sono in alcun modo giustificabili: costituiscono in realtà una vera barbarie e sono attività criminali comuni. Non è un caso che Tyler Drumheller, già responsabile delle operazioni clandestine della Cia in Europa dal 2001 al 2005, cioè nel periodo più intenso delle *renditions*, abbia non solo recitato un chiarissimo mea culpa per quelle inutili e dannose pratiche ma abbia anche spiegato che queste operazioni erano realizzate da «agenti paramilitari, coraggiosi e coloriti, entrati in Iraq prima dei bombardamenti e in Afghanistan prima dell'esercito», aggiungendo poi: «Se non avessero compiuto azioni militari per vivere, probabilmente sarebbero stati rapinatori di banche»¹⁰.

Quanto al *waterboarding*, a Phnom Penh, nel Museo del Genocidio dei Khmer rossi, un complesso di edifici destinati a scuole che ha ora assunto la sigla di denominazione S-21, si possono ancora vedere, insieme alle fotografie di chi ha patito quella tortura, gli strumenti necessari con cui realizzarla : una vasca capace di contenere un uomo, un piano trasversale di appoggio per la sua testa e una specie di gigantesco innaffiatoio; nudi, legati ed incappucciati, uomini e donne venivano immobilizzati in quella vasca, mentre i torturatori versavano imponenti getti d'acqua sul loro volto, determinando una sensazione di imminente annegamento. Lo facevano anche in francesi durante la guerra di Algeria, Ma quella forma di tortura, oggi chiamata appunto *waterboarding*, è stata considerata dall'amministrazione Usa una «tecnica di interrogatorio».

Dopo le dimissioni dell'Attorney General Alberto Gonzales, il presidente Bush designò alla carica il giudice federale in pensione Michael Mukasey. Presentatosi il 18 ottobre 2007 dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato Usa, egli rifiutò sostanzialmente di rispondere alla domanda di un senatore democratico che gli chiedeva se considerasse il *waterboarding* una forma di tortura. Evasivamente affermò che «se il *waterboarding* equivale a una tortura, allora esso non è costituzionale». Il presidente Bush, continuando a sostenere la candidatura di Mukasey, poi nominato Attorney General, disse a sua volta che «i cittadini americani devono sapere che qualsiasi tecnica noi usiamo essa è dentro la legge». E poi, richiesto anch'egli di precisare se considerasse il *water-boarding* legale, aggiunse: «Io non parlo delle tecniche. C'è il nemico qua fuori». Nell'aprile del 2009, peraltro, è stata diffusa negli Stati Uniti la notizia che la prima autorità politica ad autorizzare la pratica del *waterboarding* sarebbe stata, nel luglio del 2002, il segretario di Stato Condoleezza Rice¹¹.

Dunque, la stessa condotta può essere chiamata tortura se praticata dai Khmer rossi in Cambogia o dai francesi negli anni Cinquanta nei confronti dei membri del Front de Libération Nationale algerino ma è, invece, definita tecnica di interrogatorio se adottata dalla Cia o dai militari americani. E «tecniche di interrogatorio» probabilmente sono stati considerati altri inequivocabili metodi di tortura studiati dalla Cia per fiaccare la resistenza dei detenuti, quali la privazione del sonno o l'ascolto forzato di musica a tutto volume, 24 ore su 24 (un sistema che ha suscitato la protesta dei cantanti e gruppi rock i cui brani venivano utilizzati) o la sodomizzazione e le scosse elettriche.

⁹ *A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror*, Metropolitan Books, New York 2006 [trad. it., *Una questione di tortura*, Socrates, Roma 2008, p. 277] –

¹⁰ Tyler Drumheller con Elaine Monaghan, *On the Brink. An Insider's Account of How the White House Compromised American Intelligence*, Carroll & Graf Publishers, New York 2006, p. 36.

¹¹ Alberto Flores d'Arcais, *Nuovi documenti incastrano la Rice*, in *La Repubblica*, 24 aprile 2009

Per finire su *renditions* e torture variamente qualificate, è bene ricordare la «filosofia» di fondo in cui si inquadrano: quella della ricerca ad ogni costo delle informazioni ritenute utili, anche se tali esse non sono, con conseguenti e violenti strappi alle regole su cui si fonda ogni democrazia. Anzi si afferma che, sacrificando i diritti, sottraendo una persona a una procedura legale e trasportandola in una prigione «dura» o segreta, sia più facile ottenere informazioni utili per prevenire i rischi per la sicurezza della collettività.

Ma nel rapporto Feinstein non vi è solo la condanna di quei metodi, ma anche il fermo riconoscimento della loro assoluta inutilità rispetto ai fini dichiarati. Costituiscono, semmai, intralcio alle indagini e fattore di moltiplicazione di potenziali terroristi: ai gruppi terroristi, infatti, vengono in tal modo elargite nuove ragioni di proselitismo di nuovi adepti. Si pensi alla tragica scenografia degli ancor più tragici e crudeli “sgozzamenti” che i criminali dell’ISIS fanno conoscere al mondo attraverso la diffusione sul web dei relativi filmati: le vittime, sullo sfondo di un deserto sconfinato, vi compaiono in tuta arancione, un evidente riferimento a quelle indossate dai prigionieri di Guantanamo.

Che quei metodi siano inutili, lo hanno affermato più volte gli investigatori europei di fronte a quanti continuano ostinatamente a ripetere che, proprio in quel modo, la CIA ha ottenuto importanti informazioni, operato molti arresti ed evitato attentati. Quanti, quali, quando? Nessuna risposta precisa è stata mai fornita a tali domande. Semmai solo risposte false (come quella sulla localizzazione di Osama Bin Laden che il Senato Usa smentisce sia avvenuto grazie a quelle tecniche), che servono forse sul piano mediatico, ma non ingannano gli addetti ai lavori e le persone di buon senso. Sono ora gli stessi esperti, non più sottovoce e non solo di scuola europea, a dire che mai una sola informazione veramente utile è stata ottenuta per questa via. A tale proposito, Malcolm W. Nance, consigliere dell’Antiterrorismo statunitense (Us Government’s Special Operations Homeland Security), ha efficacemente ricordato che durante un viaggio sul fiume Mekong, aveva «conosciuto un uomo che sotto tortura aveva confessato di essere un omosessuale, una spia della Cia, un monaco buddista, un vescovo cattolico e il figlio del re della Cambogia. In realtà egli era un maestro di scuola, il cui crimine era solo quello di avere una volta parlato in francese»¹²

Una storia conosciuta e già vista in Italia: Pietro Verri, ricordando in *Osservazioni sulla tortura* il processo agli untori di Milano del 1630 e la condanna a morte di Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, che avevano confessato sotto tortura, aveva scritto: «*col nome di tortura non intendo una pena data a un reo per sentenza, ma bensì la pretesa ricerca della verità co’ tormenti*». Ed aveva aggiunto che «*quand’anche la tortura fosse un mezzo per iscoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto*».

Ed alle stesse conclusioni, del resto, conduce l’analisi delle ragioni addotte per giustificare intercettazioni segrete e raccolte di dati a strascico. Il programma di intercettazioni segrete (Terrorist Surveillance Program, Tsp) era stato rivelato dal «New York Times» già alla fine del 2005: si tratta delle intercettazioni telefoniche e di email effettuate durante il periodo dell’amministrazione Bush su cittadini americani, senza autorizzazione del giudice. Un sistema che, per alcune sue caratteristiche, si poneva come eccezione persino rispetto a quanto previsto dal già eccezionale Patriot Act. Una lapidaria sentenza del 17 agosto 2006 del giudice federale di Detroit, Anna Diggs Taylor, bollava come «anticostituzionali» le intercettazioni in questione, imponendone la immediata interruzione. Il giudice di Detroit le definiva «un gravissimo abuso di potere da parte del presidente George W. Bush», il quale «nel non rispettare le procedure legislative ha sicuramente violato il Primo e il Quarto emendamento della Costituzione» [sulla tutela della privacy], nonché «la dottrina della separazione dei poteri e le leggi sulle procedure amministrative»¹³. Durante il processo, la Casa Bianca si era trincerata dietro «motivi di sicurezza

¹² Cfr. <http://smallwarsjournal.com/blog/2007/10/print/waterboarding-istorture-perio>

¹³ La sentenza è stata emessa nel caso n. 06-CV-10204 dal predetto giudice dell’Eastern District of Michigan-Southern Division. La causa (*Aclu v. Nsa*) era stata promossa contro la Nsa, l’agenzia nazionale di sicurezza americana, dalla American Civil Liberties Union e da altre associazioni attive nel campo dei diritti umani,

nazionale» per rifiutarsi di fornire i dettagli del suo programma segreto e in una nota ufficiale il dipartimento della Giustizia, annunciando il ricorso contro la decisione del giudice, aveva definito il programma della National Security Agency (Nsa) «uno strumento cruciale che dà la possibilità di avere un sistema di preallarme per sventare o impedire attacchi terroristici».

E nel suo rapporto dell'11 settembre del 2008, l'organizzazione Statewatch aveva denunciato «lo tsunami digitale» che stava per scatenarsi sull'Europa: tecnologie di sorveglianza su spostamenti e transazioni delle persone e sugli oggetti da loro utilizzati che dovrebbero dar luogo alla creazione di gigantesche banche dati utili per la «guerra al terrore». Autorità statunitensi ed europee (tra cui persino il cosiddetto Future Group del Parlamento europeo) stavano collaborando al progetto di realizzazione di questi sistemi di raccolta dati che avrebbero dovuto favorire sicurezza e prevenzione. È la stessa filosofia posta alla base del controllo dei dati bancari tramite Swift (dall'inglese Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e della raccolta dei Pnr (Passenger Name Record), cioè di un lungo elenco di notizie personali che devono fornire passeggeri in partenza per gli Stati Uniti da varie parti del mondo (ventisette paesi europei compresi).

Ma quanto scoperto nel 2005 e denunciato nel 2008 doveva successivamente rivelarsi solo una minima parte del “sommerso” esistente: dal 2010 (caso Wikileaks), passando per la fuga in Russia di E. Snowden e la condanna del soldato Manning, è emersa infatti una ancor più grave ed inaccettabile lesione della privacy e dei diritti fondamentali di milioni di persone causata da indiscriminate raccolte di informazioni relative a telefonate, email, sms, navigazione telematica, spostamenti in aereo, transazioni bancarie, Dna ed altro. Il tutto ancora una volta giustificato con i risultati ottenuti: “sono servite ad evitare attentati”, si dice. Ma ammesso che tali lesioni dei diritti siano accettabili in democrazia – e non lo sono – si può almeno affermare che così estese raccolte di dati siano state effettivamente utili in chiave di lotta al terrorismo e di tutela della sicurezza dei cittadini? In realtà tutti gli addetti ai lavori dotati di professionalità ed esperienza sanno bene che questi strumenti non servono in alcun modo rispetto ai fini declamati: è falso, infatti, che milioni di dati raccolti senza preventivi criteri di selezione siano utili contro terroristi e criminali o che lo siano stati per catturare latitanti o sventare attentati (quali? Ancora una volta mai nessuno lo dice). E' vero, invece, che “troppi dati”, specie se messi insieme in modo casuale o per categorie generali ed astratte (tutte le mail, tutti gli sms, tutti gli spostamenti, tutti i contatti telefonici, tutte le transazioni bancarie di milioni di persone..) equivalgono a “nessun dato” ed ostacolano le indagini. I risultati positivi si ottengono, invece, lavorando – peraltro su autorizzazione della magistratura, come le leggi italiane impongono – su dati numericamente più contenuti e logicamente orientati, quali mail ed sms tra soggetti ragionevolmente sospettabili, comunicazioni personali intervenute in certi ambiti territoriali, accessi a specifici siti on line etc.

Non è dunque accettabile neppure il presupposto teorico di simili prassi: chi non ha nulla da nascondere non ha nemmeno alcunché da temere dalla raccolta dei dati personali, un «danno collaterale» accettabile in nome della sicurezza. Una filosofia anch'essa partorita negli Stati Uniti a cavallo dell'11 settembre, alla quale, però, hanno prestato acritica acquiescenza molti governi europei, oltre la stessa Unione Europea.

Fortunatamente, altri giuristi statunitensi, accademici e avvocati, civili e militari, hanno più volte denunciato l'illegittimità dei metodi della War on Terror, tra cui quelli utilizzati per l'acquisizione delle prove contro i prigionieri di Guantanamo e la segretezza apposta sulle fonti di prova a carico degli accusati che avevano reso i processi a quei detenuti assolutamente incompatibili persino con le regole dei processi che si celebrano dinanzi alle Corti marziali: infatti, si celebravano innanzi a Commissioni Militari. Lo ha fatto anche l'ex Chief Prosecutor di Guantánamo, il colonnello

nell'interesse di molti cittadini americani che lamentavano di essere stati illegalmente sottoposti ad intercettazioni telefoniche in occasione di conversazioni intercorse per svariate ragioni con persone residenti in Medio Oriente.

Morris Davis della Us Air Force, che ha prima formalmente denunciato le pressioni del Pentagono in relazione ai casi che dovevano essere giudicati a Guantánamo dinanzi alle Commissioni militari e, dopo essersi rifiutato di utilizzare prove acquisite attraverso sistemi illegali, quali *waterboarding* e altre forme di tortura, si è dimesso dall'incarico e nell'aprile del 2008, in uno dei primi processi celebrati a Guantánamo dopo l'entrata in vigore del Military Commissions Act del 2006, ha testimoniato a favore di Salim Ahmed Hamdan, accusato di essere stato l'autista di Osama bin Laden, riferendo delle pressioni subite e delle ragioni che lo avevano indotto a dimettersi. La Corte Suprema degli Stati Uniti, a sua volta, con una sentenza del giugno 2008, ha inferto un durissimo colpo al Military Commissions Act, affermando il diritto dei prigionieri di Guantánamo a ricorrere alla giustizia ordinaria «perché le leggi e la Costituzione sono state definite proprio per sopravvivere e non piegarsi in tempi straordinari. Perché libertà e sicurezza possono essere riconciliate nella cornice dello Stato di diritto»¹⁴.

Le ricadute europee

Il delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti e delle garanzie dei cittadini, o tra moralità e opportunismo, appare comunque a rischio anche in Europa. Negli ultimi anni si sono estese deroghe, strappi, lesioni più o meno profonde del principio di legalità.

Le pratiche introdotte dall'amministrazione Bush sono state sostenute da ulteriori «autorevoli» teorizzazioni di esperti e leader politici, cariche di significative allusioni. Basti pensare a quelle di Tony Blair («The rules of the game are changing») e dell'allora presidente del Consiglio dei ministri italiano, Silvio Berlusconi, pronunciate nel dicembre del 2005 («non ci si può aspettare che i governi combattano il terrorismo con il codice in mano»).

In particolare, il periodo immediatamente successivo all'11 settembre è stato caratterizzato dall'adozione di misure che, soprattutto a livello delle legislazioni interne degli Stati membri dell'Unione Europea, si collocavano, quasi come reazioni «istintive» al terrorismo, nel solco delle scelte statunitensi proprie del Patriot Act. Di qui il rafforzamento delle competenze tipicamente proprie degli apparati di polizia e di intelligence, che, a titolo di esempio, ha portato all'introduzione, in Gran Bretagna, del fermo dei sospetti terroristi per ben ventotto giorni (ma l'allora premier inglese Gordon Brown avrebbe preferito un termine di quarantadue giorni) o dell'uso esteso dei *control orders* (fortunatamente oggetto di una decisione unanime di nove giudici della House of Lords del giugno 2009 che li ha praticamente cancellati), vale a dire provvedimenti amministrativi contenenti pesanti restrizioni della libertà (sorveglianza elettronica, limite orario di rientro nell'abitazione privata, divieto di incontro con determinate persone e di frequentazione di determinati luoghi, divieto di usare il telefono e di guidare preghiere in moschee ecc.) adottati nei confronti di persone sospettate di attività terroristiche, che non potevano essere legalmente processate a causa della segretezza imposta sulle fonti di prova o di sospetto a loro a loro carico. In Francia esiste ancora la *garde à vue*, che consente alla polizia di detenere e interrogare i fermati per terrorismo per quattro giorni, in assenza di intervento di magistrati e di avvocati, ciononostante ottenendo dichiarazioni costituenti prove valide nei processi. L'affievolirsi dei controlli giurisdizionali è diventata persino eclatante nelle norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo che si diffondono in ogni parte d'Europa. In proposito, non si può negare che esistano problemi rilevanti per i paesi occidentali relativi a quanti vi si trasferiscono con il deliberato proposito di delinquere ed è chiaro che in tali casi si impongono altre logiche di risposta, preventive e repressive. Ma non possono accettarsi soluzioni generalizzate, uguali e applicabili per ogni tipologia di migranti, o l'estendersi delle espulsioni per ragioni di sicurezza.

¹⁴ Sentenza del 12 giugno 2008 nei casi *Boumediene v. Bush* e *Al Odah v. United States*. Si tratta di decisioni che, peraltro, si inseriscono perfettamente nel solco di quelle del 28 giugno 2004 nel caso *Rasul v. Bush* e del 29 giugno 2006 nel già ricordato caso *Hamdan v. Rumsfeld*.

In significativa simmetria con i sistemi teorizzati oltre oceano, peraltro, molti governi europei, come denunciato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa nel 2007, hanno favorito o non ostacolato la pratica delle *extraordinary renditions* e delle «prigioni segrete».

E nessun risposta hanno avuto le ripetute risoluzioni del Consiglio d'Europa o del Parlamento europeo o del Consiglio per i diritti umani dell'Onu (che ha approvato il rapporto dell'Alto Commissario sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo) che condannavano senza riserve quelle pratiche. Aggiornata e inequivoca, tra le tante, la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea approvata il 27 febbraio 2014: vi si ribadisce la richiesta che gli Stati facciano piena luce sulla loro collaborazione nel programma degli Stati Uniti e della CIA sulle *extraordinary renditions* e sui “voli e prigioni segrete nel territorio dell'Unione”, precisando che nessuno spazio per l'impunità può essere riconosciuto in questo settore tanto più che “il divieto della tortura è assoluto e che pertanto il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo”. Nonostante nel punto 19 della Risoluzione sia poi precisato che, “in caso di inottemperanza a quanto sopra indicato, sarà in gioco la reputazione degli Stati membri e la fiducia nel loro impegno per la tutela dei diritti fondamentali” e che nel punto 20 sia sottolineato che “il clima di impunità riguardo al programma della CIA ha permesso che i diritti fondamentali continuassero a essere violati nel quadro delle politiche di contrasto al terrorismo dell'UE e degli Stati Uniti, come enfatizzato peraltro dalle rivelazioni in merito alle attività di spionaggio di massa condotte nell'ambito del programma di sorveglianza dell'agenzia statunitense di sicurezza nazionale (NSA) e dagli organismi di intelligence in vari Stati membri, attualmente al vaglio del Parlamento”, la risposta – si ripete - è consistita nel silenzio assoluto dei Governi, a partire da quello italiano sul caso del rapimento dell'egiziano Abu Omar (Milano, 17 febbraio 2003) di cui si farà cenno anche appresso.

Tornando al Rapporto del Senato statunitense, va detto che esso afferma con nettezza che la CIA avrebbe mentito alla Casa Bianca su gravità, durata e risultati delle tecniche descritte, il che ridimensionerebbe conoscenze e ruolo di George Bush il quale, però, ha difeso con fermezza l'operato della CIA: “*Gli uomini e le donne della CIA sono dei patrioti che servono il Paese, siamo fortunati ad averli. Se il rapporto sminuisce il loro lavoro è completamente sbagliato*”¹⁵, dichiarazioni perfettamente in linea con quelle rese in passato allorchè aveva definito “*umani e legali*” gli interrogatori della CIA. Si sono ovviamente registrate altre dure reazioni contro le conclusioni e la diffusione del rapporto Fernstein che avrebbe spesso utilizzato – si è detto - in maniera miratamente selettiva, informazioni distorte,

Ma la Commissione di controllo sull'intelligence americana la pensa diversamente ed ha elencato puntigliosamente quanto accertato anche sulla base di ammissioni di molti dirigenti della CIA: utilizzo non solo dei metodi di tortura sin qui elencati, ma anche di altro tipo quali sottoposizione al gelo dei prigionieri, privazione del sonno ed obbligo di rimanere in piedi per molte ore di seguito, in qualche caso fino a 72 ore; alimentazione e idratazione anale, sottoposizione del prigioniero Khaled Sheikh Mohammed al waterboarding per 183 volte; 119 detenuti finiti in mano alla CIA di cui 39 sottoposti ai trattamenti più duri e molti rapiti con la tecnica delle *extraordinary renditions* e trasferiti in centri segreti di Paesi terzi siti nell'Europa dell'Est (Polonia, Lituania e Romania) e del Medio Oriente; utilizzo di due psicologi per seguire, per conto della CIA, una parte del programma. Il tutto segnato da vari errori di persona e, come già detto, da assoluta assenza di risultati nella lotta al terrorismo in quanto le confessioni estorte con la tortura si sono rivelate false o contenenti notizie già conosciute dagli investigatori: in particolare, sono stati smentiti venti presunti successi contro il terrorismo che sarebbero stati conseguiti per quella via, tra cui il fatto che grazie agli interrogatori di Amman al Baluchi, detto “il cassiere”, si sia potuti arrivare al nascondiglio in Abbottabad di Osama bin Laden. E lo stesso John McCain, l'anziano senatore repubblicano dell'Arizona, noto

¹⁵ La Repubblica, 9.12.2014

come “falco” in politica estera e già rivale di Obama nelle elezioni presidenziali del 2008, ha smentito i colleghi del suo schieramento politico, pragmaticamente sostenendo che “*se noi torturiamo i nostri nemici, non possiamo pretendere che non lo facciano loro quando catturano soldati americani.. Torturare è una macchia per il nostro onore e non serve a nulla di buono*”. McCain, per chi non lo ricordasse, era stato prigioniero dei vietcong durante il conflitto del Vietnam.¹⁶ Il N.Y.T. ha pure pubblicato una agghiacciante “confessione” di Eric Fair che nel 2004 era uno degli aguzzini nel carcere iracheno di Abu Ghraib e che ha tra l’altro dichiarato : “*Io conducevo gli interrogatori ad Abu Ghraib. Io ho torturato.. Sento ancora i suoni e continuo a vedere gli uomini che chiamavano detenuti. Mio figlio non potrà mai essere orgoglioso di me*”.¹⁷

Secondo la Lega per i diritti civili (Aclu) e voci autorevoli delle Nazioni Unite, i responsabili di queste torture andrebbero processati e puniti, ma cinque ex capi della CIA (tra i quali George Tenet e il gen. M. Hayden) hanno replicato con un documento pubblicato il 10 dicembre 2014 dal Wall Street Journal, affermando la liceità delle azioni della CIA che sarebbero state autorizzate dal potere politico del tempo (il governo Bush), respingendo il termine “tortura” ed affermando che con quelle azioni, sicuramente molto dure, i servizi segreti americani hanno salvato numerose vite di innocenti¹⁸. E se Dick Cheney afferma che gli uomini della CIA andrebbero decorati al valore e non processati, anche John Brennan, attuale capo della CIA ed in passato consigliere antiterrorismo di Obama, pur confermando che è stato giusto rinunciare alla tortura, è tornato a sostenere – come aveva fatto in anni passati – che quelle brutalità hanno salvato vite umane.¹⁹

In questo clima è assolutamente poco realistico ipotizzare che un processo verrà mai celebrato negli Stati Uniti per renditions e torture. Ma a questo punto è forse più importante sapere e conoscere tutto di quegli anni perchè errori e violenze disumane non si ripetano. E’ importante, cioè, svelare tutti i residui segreti, compresi quelli di Stato, che ancora coprono quelle pratiche disumane. E’ un auspicio che rimanda soprattutto ai doveri dei governi europei.

Gli Stati Uniti, infatti, hanno ancora una volta mostrato la capacità di riconoscere e rivelare il propri errori come già avvenne con la catastrofe del Vietnam²⁰. E’ vero, insomma, come è stato affermato che il “rapporto Feinstein”, in fondo, svela fatti e pratiche illegali già note in tutto il mondo, pur se non erano noti tutti i particolari di quei fatti, ma non si può solo per questo tacere sulla storica importanza delle centinaia di pagine del rapporto che, ancora una volta, testimoniano la ammirevole capacità di dolorosa e tragica autocritica che la democrazia americana ha sempre dimostrato di possedere. Né gli Stati Uniti, prima di questa svolta, hanno mai negato la propria diretta responsabilità per i numerosi casi di extraordinary renditions emersi in tutto il mondo e svelati, in particolare, dal Parlamento Europeo (relazione di Claudio Fava approvata il 14.2.2007) e dal Consiglio d’Europa (rapporti di Dick Marty del giugno 2006 e del giugno 2007), ma l’hanno anzi rivendicata. Gli Stati Uniti, insomma, non possono essere accusati di ipocrisia. Molti Paesi europei hanno invece appoggiato gli alleati americani, ma non l’hanno mai ammesso ed hanno anzi utilizzato il segreto di Stato per non fornire le risposte che, ancor prima della magistratura, i suddetti consessi internazionali da loro pretendono.

Anche questo non è un fatto nuovo. Alla fine del 2005, infatti, durante un suo viaggio ufficiale in Europa, Condoleezza Rice era stata sottoposta dai giornalisti, ovunque si fosse recata, ad un fuoco di fila di domande tutte concentrate sulle criticate modalità di lotta al terrorismo adottate dagli Usa e, in particolare, sulle cosiddette *renditions*. La risposta del segretario di Stato americano era sempre stata la stessa: mai gli Stati Uniti avevano compiuto sequestri di terroristi in Europa senza che i governi alleati fossero stati preavvisati e avessero concesso la loro autorizzazione. Poiché, in quel momento, l’unica inchiesta europea in cui erano indagati cittadini americani era quella sul sequestro di Abu Omar (Milano, 17.2.2003), i giornalisti domandavano alla Rice se, in particolare,

¹⁶ F.Rampini, La Repubblica, 11.12.2014

¹⁷ Eric Fair, “*Così infierivo sui prigionieri..*”, La Repubblica 12.12.2014

¹⁸ Corriere della Sera, 11.12.2014

¹⁹ Corriere della Sera, 11.12.2014

²⁰ Lo ha ricordato Vittorio Zucconi (La Repubblica, 10.12.2014)

le sue affermazioni riguardassero anche tale vicenda. La risposta era stata sempre costituita da un gelido *no comment*.

Da ulteriori notizie sul rapporto Fernstein risulta che, nella parte secretata, vi sarebbe anche un elenco di 50 paesi alleati che avrebbero collaborato con la CIA, in particolare consentendo rapimenti e la “delocalizzazione” delle torture. Non sono stati resi pubblici, dunque, i dati e le notizie sugli atteggiamenti tenuti dai Governi dei Paesi alleati degli USA nei casi accertati di renditions e torture commesse all'estero.

E' auspicabile allora che siano proprio i governi di tali Stati, di quelli europei in particolare, ad accodarsi presto alle scelte americane di *discovery*. Ne guadagnerebbe la ricerca della verità giuridica e storica che – in relazione a quel tipo di crimini – è stata spesso oggettivamente ostacolata, come di fatto è avvenuto in Italia, con il segreto di Stato apposto sul caso Abu Omar da ben quattro governi in successione, cioè quelli rispettivamente presieduti dai premier Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti e Enrico Letta.

A tale proposito va ricordato che, diversamente dal Comitato del Senato americano di vigilanza sull'attività di intelligence, autore del coraggioso rapporto Fernstein sin qui citato, l'analogo Comitato parlamentare italiano (prima denominato CoPaCo, da Comitato Parlamentare di Controllo e poi CoPaSiR, da Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) non ha mai mosso alcun rilievo rispetto all'opposizione/apposizione del segreto di Stato sull'attività di alcuni appartenenti al SISMi (denominazione di uno dei due servizi segreti operanti nel 2003, oggi mutata in AISE) in relazione al caso Abu Omar. Eppure alcuni dei vertici di quel Servizio – incluso il Direttore all'epoca dei fatti – erano imputati di concorso con 26 americani di concorso nel sequestro dell'egiziano. Si è anzi pervenuti ad una conclusione giuridica dell' “affare” quasi surreale: tutti gli imputati americani sono stati definitivamente condannati quali responsabili del sequestro, mentre i cinque imputati italiani, ritenuti dall'accusa concorrenti con gli americani della CIA, dopo pesanti condanne in secondo grado (sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12.2.2013), hanno potuto beneficiare degli effetti del suddetto segreto di Stato. Per effetto degli ultimi due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (rispettivamente sollevati il 9.2.2013 e il 24.5.2013, dai premier Monti e Letta), infatti, la Corte Costituzionale italiana, che aveva riconosciuto le ragioni del Governo, accoglieva i conflitti sollevati con motivazione criticata da molti giuristi²¹ ed annullava la sentenza di condanna.

Conseguentemente, il 24 febbraio 2014, la Corte di Cassazione, criticando a sua volta la Consulta e pronunciandosi sul ricorso proposto dai cinque appartenenti al SISMi contro la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Milano del 12.2.2013, l'annullava senza rinvio poiché “*per l'esistenza del segreto di Stato, l'azione penale non poteva essere proseguita*” contro i predetti cinque imputati.

E' dunque attuale e motivato l'auspicio che siano proprio i governi europei ad accodarsi presto alle scelte americane. Ne guadagnerebbe la ricerca della verità giuridica e storica che – in relazione a quel tipo di crimini – è stata spesso, come accaduto in Italia con il caso Abu Omar (ma anche in altri Stati europei), oggettivamente ostacolata. Si tratterebbe di un risultato che, peraltro, vista la ormai intervenuta definitività delle sentenze intervenute, sia di quelle di condanna dei ventisei americani (tra cui – caso unico al mondo - venticinque agenti della CIA e cinque diplomatici, ai quali è stata negata ogni forma di immunità), sia di quella di non doversi procedere contro i cinque italiani, non potrebbe determinare alcuna conseguenza per le persone responsabili o coinvolte nel

²¹ Nella sentenza della Consulta, tra l'altro, si legge che: “...*omissis...In tale prospettiva, quindi, pare arduo negare che la copertura del segreto – il cui effettivo ambito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus – si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato.*”

sequestro di Abu Omar, trasferito e torturato in Egitto. Tutt'al più, si tratterebbe di "disvelamenti di segreti" utili per le valutazioni della Corte E.D.U. di Strasburgo, dinanzi alla quale ancora pende il ricorso proposto dai difensori di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila che lamentano la violazione da parte del Governo italiano di vari principi affermati nella Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo (in particolare, quelli di cui agli artt. 3, 5, 6, 8 e 13 della CEDU).

In questa direzione, però, non appare certo incoraggiante il silenzio tenuto dal neo Ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, che, incontratosi a Washington con il Segretario di Stato americano John Kerry, proprio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del rapporto Fernstein, ha criticato i servizi segreti americani per i "metodi inaccettabili" da loro utilizzati, "non compatibili con i valori di una democrazia", ha poi manifestato apprezzamento per l'atto di trasparenza intervenuto, "un esempio...un atto nel quale in pratica l'America accusa se stessa", aggiungendo che, però, ciò "non riduce la condanna, né la gravità di quanto è accaduto", perché "non si può scendere a compromessi al ribasso sui diritti umani: non è lecito torturare per evitare il rischio attentati". Non una parola sul caso Abu Omar, vittima di rapimento e torture, né sulla scelta di ben quattro Governi italiani di opporre alla Autorità Giudiziaria di Milano il segreto di Stato su elementi di prova concernenti, secondo l'accusa, le responsabilità degli italiani ! Né un accenno alla possibilità di rivedere questa scelta, tanto più che essa era stata più volte giustificata proprio con l'esigenza di non compromettere i rapporti con gli alleati americani, i quali – però – hanno rinunciato ad ogni segreto sulla attività dei propri agenti segreti e sulle condotte di cui si sono resi responsabili, ammesso che tali segreti fossero mai esistiti in precedenza. Si possono allora amaramente citare le conclusioni di Furio Colombo : "...è vero che il segreto di Stato pesa su quel Paese (ndr.: gli Stati Uniti) e sul nostro, dove però è dichiarato dieci volte più che negli USA, dove non si fanno avanti senatori come Feinstein, dove da decenni si bloccano inchieste e processi e accertamenti di fatti, in molti casi gravissimi"²² e dove – aggiunge chi scrive – non esiste ancora il reato di tortura, per l'inadempienza italiana nell'adeguarsi agli obblighi della Convenzione Onu che pure ha sottoscritto.

Il "dopo-Parigi"

Il contrasto del terrorismo internazionale si fa sempre più duro e difficile e le tragedie consumate da criminali in ogni parte del mondo si moltiplicano. Dopo le stragi di Parigi del 7 e del 9 gennaio di quest'anno riaffiorano non solo forme di vera e propria islamofobia, ma anche diffuse invocazioni di metodi risolutivi, dei "giochi sporchi" che sarebbero propri dei Servizi Segreti.

Quanto all'intolleranza etnico-religiosa, non è questa la sede per parlarne diffusamente, ma va comunque ribadito che, se è giusto esigere che le regole della nostra società siano osservate fino in fondo anche da parte di chi, proveniente da paesi lontani, solo da poco le ha conosciute, è altrettanto giusto ricordare che, perché ciò avvenga, occorre che alle leggi siano innanzitutto sottoposti coloro che hanno istituzionalmente il dovere di farle rispettare. Si tratta di un principio di palmare evidenza che si può ulteriormente precisare con le parole del giornalista-scrittore Jason Burke: la battaglia in corso tra l'Occidente e il terrorismo «non è una battaglia per la supremazia globale. È una battaglia per la conquista dei cuori e delle menti. Ed è una battaglia che noi e i nostri alleati del mondo musulmano stiamo perdendo»²³

Quanto ai Servizi Segreti o Agenzie di Informazione, essi rivestono un ruolo essenziale in ogni democrazia ed accostare l'espressione "giochi sporchi" all'attività dei Servizi risulta offensivo innanzitutto per quanti ne sono componenti, impegnati nella attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza degli Stati e dei cittadini.

²² Furio Colombo: *La tortura e le ragioni di Stato* (Il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2015)

²³ Jason Burke, *Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam*, I.B. Tauris, London 2003 [trad. it., *Al-Qaeda, la vera storia*, Feltrinelli, Milano 2004, p. 288].

Ma sentir risuonare così spesso ed a sproposito la parola “intelligence” rimanda a formidabili confusioni nella comunità internazionale tra ruolo dei Servizi e ruolo della polizia giudiziaria nel contrasto del terrorismo: questa lavora per l’individuazione e l’acquisizione di prove destinate a essere utilizzate nei processi e valutate dai giudici, mentre ai Servizi di informazione compete, come si è detto, la prevenzione dei rischi. Si spiega dunque come le notizie che questi ultimi raccolgono potranno avere accesso nei processi, almeno secondo le leggi italiane, solo ove assumano la forma degli atti tipici previsti dal codice di procedura penale: cioè, non informative senza firma, fondate su fonti confidenziali e segrete, ma atti riconducibili a persone individuate, che assumono la responsabilità di quanto riferito e che possono essere sottoposte, nelle aule giudiziarie e di fronte ai giudici, a domande dei pubblici ministeri e dei difensori degli imputati. La ripartizione di competenze in questione costituisce, ad avviso di chi scrive, una scelta tecnica obbligata, l’unico modo corretto per utilizzare forze e istituzioni che devono tutte essere messe in campo in questa lotta senza quartiere. Si eviteranno, in tal modo, sovrapposizioni nelle attività da svolgere ed equivoci sulle regole di comportamento, come quelli che si manifestano quando la polizia giudiziaria tende ad agire come fosse un Servizio d’informazione e viceversa. E si eviterà anche la diffusione di inutili e spesso infondati allarmi su ipotetici complotti o su attentati sventati, allarmi che – quando infondati - generano insicurezza e possono danneggiare le indagini.

In questa cornice risulta chiaro il ruolo della magistratura: assicurare la soggezione alla legge di tutti, in posizione di eguaglianza, anche in presenza di emergenze tragiche. Ciò conferisce autorità morale a chi intende dissuadere gli altri dal terrorismo, convincendoli che esistono – e sono praticabili – alternative efficaci per il miglioramento delle condizioni di vita proprie e della comunità di appartenenza. Al contrario, ogni volta che si usa la forza si finisce con il fornire all’avversario nuove prove dello scontro di civiltà su cui egli fonda il suo sforzo di radicalizzazione.

Non servono, dunque, come qualcuno continua ad auspicare, tentativi di bypassare il sistema giudiziario attraverso il ricorso a interventi di *intelligence*: addirittura, come si afferma in un recente rapporto dell’Alto Commissario delle N.U. sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, tra le derive degli Stati in questo campo si collocano non solo il principio di legalità calpestato in più occasioni anche per la mancata precisione nella definizione dei reati, ma anche l’accantonamento di misure di salvaguardia utili a evitare abusi, determinato dall’utilizzo a dismisura delle agenzie di *intelligence*. E sempre nel rapporto citato si afferma, nelle raccomandazioni finali, che il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti è incluso in una norma di *ius cogens* e quindi non derogabile.

Contro il terrorismo di ogni tipo, e contro quello internazionale, dunque, come ci ha ricordato lo storico rapporto Fernstein, non occorrono prassi illegali che - come il Senato Usa ha dimostrato - sono dannose e inutili, oltre che incompatibili con i principi su cui si fondano le nostre democrazie. Occorre piuttosto mettere in campo una virtuosa sinergia di tutte le risorse disponibili, polizia giudiziaria, magistratura, servizi di informazione, intese tra i Governi al fine di meglio coordinare le indagini. Occorrono anche, sul piano giuridico, sistemi omogenei di intervento ed occorre vincere la persistente convinzione di alcuni Stati – individuabili anche tra quelli membri dell’Unione Europea – di dover porre a disposizione degli altri Stati le informazioni di cui dispongono solo a esigenze interne esaurite e secondo procedure burocratiche lente e tardive. Si deve invece affermare e realizzare la regola secondo cui nessuno è proprietario esclusivo delle notizie utili alle indagini e che lo scambio di informazioni deve essere istantaneo e spontaneo. Si tratta di principi ovvi, peraltro già scritti in Convenzioni, che però sono troppo spesso disapplicati. Non bastano poi, in Europa, le scelte apprezzabili che hanno rafforzato il contrasto del terrorismo (l’istituzione di Eurojust ed Europol, l’adozione del mandato d’arresto europeo, la decisione quadro sulla costituzione delle Squadre investigative comuni e quella del Consiglio dell’Unione Europea con cui sono stati affrontati ed in buona parte risolti i non secondari problemi di definizione dell’atto di terrorismo): occorre una decisa svolta politica che orienti unitariamente l’azione antiterrorismo di tutti i Governi, nessuno dei quali potrà pretendere una posizione di leadership o di imporre agli alleati modalità d’azione che non siano tutte all’interno dei confini della legge e del rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Per spiegare i nostri doveri, è ancora una volta illuminante l'immagine evocata dalla penna di un giudice: l'ex presidente della Corte Suprema d'Israele, Aharon Barak, ha scritto in una storica e pluricitata sentenza del 2004 che le democrazie sono costrette a combattere il terrorismo con una mano legata dietro la schiena, ma che proprio questo apparente fattore di debolezza si rivela alla fine la ragione della tenuta e del successo dei sistemi democratici.²⁴

Ma ha pure affermato che “la tutela dei diritti è essa stessa un modo di intendere la sicurezza” e che “la legge ha bisogno delle Muse proprio quando sono le armi a parlare”.²⁵

A queste immagini e riflessioni si affiancano le parole dello storico rapporto Feinstein, per il quale si deve smisurata gratitudine al Senato statunitense.

²⁴ Aharon Barak cita questa parte della sentenza nel suo *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, Princeton 2006, p. 283

²⁵ Speech in occasione del conferimento della laurea honoris causa del 18.5.2003 presso la Brandeis University di Waltham (Massachusetts)